

PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Le indicazioni che seguono nascono dall'esigenza, riscontrata nell'esperienza del Tribunale di Verona, di fornire una interpretazione condivisa di alcune delle norme regolanti il procedimento di revoca del beneficio, e l'opposizione conseguente, nonché alcune indicazioni operative, nella prospettiva di contemperare i diritti della parte non abbiente e del suo difensore con la necessità di non esporre lo Stato ad esborsi non giustificati.

La revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è contemplata da diverse norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia, che interessano sia il processo penale che il processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

Il presente Protocollo riguarda alcuni profili della revoca del beneficio concesso in relazione ai giudizi civili e della eventuale fase di opposizione anche alla revoca disposta in sede penale, che, secondo indicazione tabellare, è trattata dai giudici di una delle sezioni civili.

ART. 1 – Legittimazione a richiedere la revoca.

La revoca del beneficio per motivi reddituali può essere disposta dal giudice d'ufficio o su richiesta/segnalazione dell'Age o su richiesta del Pubblico Ministero.

ART. 2 – Instaurazione di un "contraddittorio" preventivo prima della decisione

A seguito della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate o della richiesta del P.M. è opportuno che il giudice prima di provvedere instauri il contraddittorio, anche solo cartolare, con il difensore dell'interessato, sia per assicurare il suo diritto di difesa sia per prevenire possibili opposizioni al provvedimento di revoca.

Il Giudice può richiedere alla parte, oggetto della richiesta di revoca, per il tramite del suo difensore, chiarimenti e/o integrazioni documentali.

ART. 3 – Competenza ad emettere il provvedimento di revoca

La revoca del beneficio è disposta dal Giudice avanti il quale pende il giudizio (l'art. 136, comma 1, del D.P.R. 115/2002 lo individua ne "il giudice che procede").

Si ritiene pertanto che anche il Giudice di Appello sia competente ad adottare il provvedimento quando l'Age segnali la carenza originaria o il venire meno dei requisiti reddituali con riferimento al giudizio di primo grado, se il giudizio pende di fronte a lui quando sopraggiunga la segnalazione dell'Age, oltre che alla revoca dell'ammissione disposta per il giudizio di appello.

Del resto il giudice di primo grado non dispone più del fascicolo nel caso in cui la segnalazione sopraggiunga dopo che è stato proposto appello.

Si segnala peraltro che la prassi dell'Age è quella di inviare la segnalazione all'ufficio giudiziario che ha radicato la competenza del Coa.

ART. 4 – Natura del provvedimento di revoca

Si rammenta che la revoca va disposta con autonomo decreto e non con il provvedimento (sentenza o ordinanza) che definisce il giudizio.

ART. 5 – Opposizione al provvedimento di REVOCA del beneficio di ammissione al GP

a) legittimazione artt. 98 e 127 DPR 115/2002

La legittimazione all'impugnazione del provvedimento di revoca spetta:

- alla parte e non al suo difensore;
- al P.M.

La legittimazione passiva in sede civile spetta, secondo la giurisprudenza allo stato prevalente, a:

- Ministero della Giustizia avverso la revoca disposta ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002;
- Agenzia delle Entrate negli altri casi.

La legittimazione passiva per la revoca adottata da un Giudice penale spetta a:

- Ufficio Finanziario ex art. 99, comma 2, D.P.R. 115/2002

ART. 6 – Procedimento di opposizione

Il procedimento ha natura giurisdizionale e si svolge nelle forme del procedimento sommario di cognizione.

E' competente a decidere il Giudice civile anche sulle opposizioni alla revoca disposte dal giudice penale.

E' opportuno che la parte opponente, nel ricorso, avanzi non solo la domanda di revoca del provvedimento opposto ma anche quella di liquidazione dei compensi.

E' altresì opportuno che la parte opponente alleghi al ricorso ex art. 702 bis cpc:

- l'istanza di ammissione (e relativi documenti allegati) e il provvedimento del COA;
- dichiarazione dei redditi o documentazione attestante i redditi percepiti durante il processo o altri documenti che ritenga utili a confutazione dell'istanza di revoca.
- i documenti relativi all'istanza di liquidazione (già presentata ma non ancora liquidata, essendo intervenuta la revoca).
- i documenti e gli atti relativi al giudizio nell'ambito del quale è stata disposta la revoca.

In ogni caso il Giudice ha il diritto/dovere di acquisire d'ufficio tutti gli atti del procedimento nell'ambito del quale è stata disposta la revoca, che ritenga necessari ai fini della decisione. Si ritiene che, in caso di accoglimento dell'opposizione, sia competente alla liquidazione del compenso il giudice che aveva emesso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione impugnato.

E' pertanto opportuno che il giudice dell'opposizione, nel momento in cui accoglie il ricorso, inserisca nel dispositivo la seguente formula: "manda al giudice a quo per la liquidazione del compenso una volta passata in giudicato la presente decisione".

Il P.M. non è parte necessaria del procedimento.

Altre questioni di interesse

A) Effetti della revoca

Con riguardo alla questione, invero controversa, degli effetti della revoca sul decreto di liquidazione che sia stato adottato nel frattempo, prevale l'orientamento secondo il quale la revoca del beneficio ha incidenza anche sul decreto di liquidazione, salvo il già avvenuto pagamento (Cass. Pen. 8182/2020).

Tale indicazione vale per i casi di revoca per mancanza *ab origine* dei requisiti reddituali e di mala fede o colpa grave e non in caso di revoca per modifiche reddituali sopravvenute. Nel caso di revoca successiva al pagamento, l'erario avrà rivalsa solo nei confronti della parte ammessa (è da escludere, secondo l'orientamento prevalente, che il difensore sia tenuto alla restituzione di quanto percepito).

Si segnala la questione, tuttora assai controversa, di come modificare, a seguito della revoca dell'ammissione al beneficio, il dispositivo della pronuncia che abbia disposto, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato. In alcuni casi si è utilizzato a tale fine il procedimento di correzione di errore materiale attivato dal difensore della parte non abbiente.

B) Rapporto tra opposizione alla revoca e appello

Con riguardo alla revoca per mala fede o colpa grave si segnala la problematica della possibile interferenza tra la decisione del giudice dell'opposizione alla revoca e il giudizio di appello avverso la sentenza che abbia definito il giudizio nel quale la parte non abbiente aveva subito la revoca del beneficio per tale ragione e che sia stata impugnata sul punto.

I termini per la proposizione dei due giudizi sono infatti diversi così come sono diversi i soggetti che vi sono coinvolti: nel giudizio di appello di norma non è parte il Ministero della Giustizia e diventa anche problematico coinvolgerlo.

Verona, 4 FEB. 2022

La Presidente del Tribunale La Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona

A. Magaraggia

B. Bissoli



